Sent. 84/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30718 del registro di segreteria, proposto da G. C. (C.F. Omissis), nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis via Omissis, pec: Omissis, in proprio

CONTRO

INPS Agenzia Milano Est in persona del dirigente responsabile Daniela Cutugno con sede via xxv Aprile, 5, 20097 San Donato Milanese (MI)

Per «*Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza della disposizione n. Omissis del Omissis del provvedimento di convalida in Autotutela notificato in data Omissis;*

• *pieno accoglimento della domanda di pensione del Omissis comprensivi dei 2 mesi di contributi figurativi valevoli per gli anni di lavoro come dipendente: 1971,72,73,74,75;*

• *rimborso di euro 1.393,04 versati per le 22 settimane di contributi volontari pagati, non dovuti;*

• *ricalcolo della pensione di vecchiaia dal 01/05/2016 con interessi e rivalutazione di legge maturati*».

FATTO

Preliminarmente, questo Giudice osserva che, all'odierna udienza del 27 maggio 2025, G. C., che ha proposto il ricorso in proprio (ossia, senza patrocinio legale), è comparso depositando una stampa di una pec inviata all'INPS senza che venisse comprovato il contenuto della pec medesima.

L'INPS non risulta costituita, né è stata depositata nel fascicolo la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza all'INPS.

G. C., difendendosi personalmente, nella odierna udienza non ha potuto svolgere oralmente le sue difese ai sensi dell'art. 157 c.g.c..

Alla precedente pubblica udienza del 16 gennaio 2025, questo Giudice con decreto, dando atto che nel fascicolo processuale risultava che era stata effettuata una notificata all'INPS solo in data 10 dicembre 2024, all'indirizzo Pec notifica.attigiudiziari.milano@postacert.inps.gov.it e che, comunque, la notifica, oltre che fuori termine, doveva considerarsi nulla in quanto non si evinceva quale atto fosse stato portato a conoscenza dell'INPS, ai sensi dell'art. 155, comma 8, c.g.c. disponeva il rinvio all'odierna udienza «*per la prosecuzione del giudizio, concedendo al ricorrente termine perentorio fino al 31 gennaio 2025 per la notifica del ricorso unitamente*» al decreto di rinvio.

DIRITTO

Questo Giudice ricorda che l'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile al secondo periodo stabilisce che «*il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di*

comunicazione del decreto stesso».

Il successivo comma 5 bis del medesimo art. 155 cit., poi, precisa che «*il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza*».

Ai sensi dell'art. 155, comma 8, c.g.c., questo Giudice ha fissato il termine perentorio fino al 31 gennaio 2025 per la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 27 maggio 2025.

A quest'ultima udienza, il ricorrente non ha fornito la prova della notifica dell'atto che è stato effettivamente notificato (e, quindi, portato a conoscenza dell'INPS).

Il comma 10 dell'art. 155 c.g.c. a chiare lettere stabilisce che «*se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111*».

La mancata costituzione di parte convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 155, comma 8, c.g.c. determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della medesima notifica. Come già ricordato dalla Magistratura contabile, in caso di omesso assolvimento dell'onere di notificazione, la parte convenuta non viene chiamata in giudizio; pertanto, nell'ipotesi di mancata notifica del ricorso in materia pensionistica e del relativo decreto di fissazione di udienza, per espressa previsione del comma 10 dell'art. 155 c.g.c. trova applicazione l'articolo 111 del c.g.c. che, al comma 4, stabilisce che «*l'estinzione opera*

di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza» e, conseguentemente, con la dichiarazione di estinzione del processo va disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 570 dell'8 luglio 2021).

Sotto il profilo delle conseguenze dell'odierna dichiarazione di estinzione del giudizio, si ricorda che «*l'estinzione del processo non estingue l'azione*» (art. 111, comma 5, del c.g.c.), salvo siano intervenute prescrizione o decadenza proprio in relazione a quest'ultima. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, del c.g.c. «*le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute*», pertanto, nulla per le spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 27/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente